Comune di Paterno

(Provincia di Potenza)

P.zza Isabella Morra n. 2 - Tel. 0975. 3403201



Ufficio del Sindaco	
Prot. N	Ordinanza N. 9/2022

IL SINDACO

Premesso che nei giorni 10 e 24 Aprile 2022 in questo Comune si terranno, come da calendario sportivo Regionale del campionato di eccellenza, le partite casalinghe della squadra di calcio locale "Paternicum";

Rilevato che in occasione degli eventi sportivi in programma, si rende necessario prevenire situazioni pregiudizievoli per l'incolumità pubblica a tutela dell'integrità fisica dei partecipanti alla manifestazione:

Considerato che per tali manifestazioni sportive è previsto un notevole afflusso di persone;

Vista la nota Prefettizia n. 26652 del 13/06/2017 con la quale vengono sollecitati i Sindaci nell'adozione di misure al fine della pianificazione della sicurezza in occasioni di eventi pubblici;

Ritenuto che in particolare, occorre scongiurare il rischio di lesioni fisiche rinvenienti dalla dispersione al suolo di contenitori e bottiglie in vetro utilizzate per il consumo di bevande soggette a facile rottura e, conseguentemente, potenzialmente idonee a determinare il ferimento delle persone;

Attesa la necessità di garantire che gli incontri di calcio si svolgano nelle condizioni più idonee per la sicurezza generale;

Ritenuto indispensabile, quindi, adottare provvedimenti per prevenire e contrastare gli eventi pregiudizievoli per l'incolumità pubblica e l'integrità fisica dei cittadini innanzi descritti, ritenendo di disporre il divieto di vendita e consumo di bevande in bottiglie di vetro e/o lattine, nei giorni 10 e 24 Aprile 2022, nella fascia oraria ricompresa tra le ore 15,00 e le ore 19,00, per gli esercenti i pubblici esercizi con somministrazione di alimenti e bevande sia in sede fissa che su area pubblica o privata e per gli esercenti commerciali di vendita al dettaglio sia in sede fissa che su area pubblica o privata; per tale motivo per la somministrazione delle bevande dovranno essere utilizzati idonei contenitori in plastica o carta monouso e igienicamente idonei;

Ritenuto opportuno altresì disporre per lo stesso periodo sopra indicato, il divieto di utilizzo di bottiglie in vetro per il consumo di bevande in aree pubbliche ed aperte al pubblico, poiché potenzialmente utilizzabili quale strumento atto ad offendere o a turbare l'incolumità fisica e l'ordine pubblico;

Vista la Legge 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i;

Visto l'art. 54 del D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i. T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali a norma dell'art. 31 della Legge 3 agosto 1999, n. 265;

Visto l'art. 9 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i., approvazione del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza;

ORDINA

per i motivi specificati in premessa, nei giorni **10 e 24 Aprile 2022** dalle ore 15:00 alle ore 19:00 in Via E. Taddeo e per gli esercizi pubblici di somministrazioni insistenti in un raggio di 200 mt dal campo sportivo sede degli incontri calcistici della squadra locale "Paternicum":

 è fatto divieto assoluto di vendere bevande in bottiglie di vetro o lattine. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o di plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione;



- 2. è altresì, fatto assoluto divieto di uso di bottiglie di vetro o lattine per il consumo di bevande nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico;
- 3. il divieto è diretto agli esercenti dei pubblici esercizi con somministrazione di alimenti e bevande sia in sede fissa che su area pubblica o privata ed agli esercenti commerciali di vendita al dettaglio sia in sede fissa che su area pubblica o privata ed è esteso agli esercizi commerciali e di somministrazione in un raggio di mt. 200 dal Campo Sportivo in Via E. Taddeo, sede degli eventi.

DISPONE

- La trasmissione del presente atto al Comando Stazione Carabinieri di Marsico Nuovo, al Comando della Polizia Locale di Paterno, alla Questura di potenza per quanto di rispettiva competenza ed a S.E. il Prefetto di Potenza, ai sensi dell'art. 54 bis, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, affinché sia fornita l'assistenza della forza pubblica necessaria per l'osservanza della presente ordinanza.
- La pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune ed affissa mediante manifesti al fine che venga resa pubblica su tutto il territorio comunale;
- La pubblicazione sul sito ufficiale del Comune di Paterno.

AVVERTE

Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza, fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 e a € 500,00, con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss. mm. ed ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Basilicata (legge 6 dicembre 1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

Le forze dell'Ordine sono incaricati della vigilanza sul rispetto del presente provvedimento.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.

Paterno, lì 08/04/2022

IL SINDACO Professa Tania GIOIA